

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **21/2003** (ECLI:IT:COST:2003:21)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **FLICK**

Camera di Consiglio del **04/12/2002**; Decisione del **16/01/2003**

Deposito del **30/01/2003**; Pubblicazione in G. U. **05/02/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27523**

Atti decisi:

N. 21

## ORDINANZA 16 - 30 GENNAIO 2003

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 405, 415-*bis* e 459 del codice di procedura penale promosso con ordinanza del 24 ottobre 2001 dal Tribunale di Viterbo - sezione distaccata di Montefiascone nel procedimento penale a carico di S.F., iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2002.

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

*Ritenuto* che, con ordinanza emessa il 24 ottobre 2002, il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa sul “procedimento monitorio” (verosimilmente, degli artt. 459-464 del codice di procedura penale, recanti la disciplina del “procedimento per decreto”);

che il giudice *a quo* si limita ad evidenziare, nell'ordinanza di rimessione, che la questione appare non manifestamente infondata in relazione al parametro costituzionale citato, sul presupposto — testuale — che «il contraddittorio, nella nuova formulazione dell'articolo, nella formazione della prova, debba sussistere sin dal momento iniziale del procedimento e che tale non è nel caso di specie, si ripete, “procedimento monitorio”, in quanto sarebbe susseguente ad una pronuncia di condanna»;

*Considerato* che l'ordinanza di rimessione, per un verso, omette totalmente di specificare l'oggetto ed i termini della controversia in corso e non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata; e che, per altro verso — oltre ad essere del tutto carente anche in punto di motivazione circa la non manifesta infondatezza — essa si risolve nella censura dell'intero complesso normativo riguardante il procedimento per decreto, senza individuare la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione;

che pertanto la questione si deve reputare manifestamente inammissibile;

*Visti* gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della «normativa sul procedimento monitorio», sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*